

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Maria MASI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Donato DI CAMPLI	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Mario NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Abogado [RICORRENTE] (nato a [OMISSIS] - il [OMISSIS], c.f. [OMISSIS]) avverso la decisione n. 138/2018, adottata dal Consiglio Distrettuale di

Disciplina di Roma in data 14/12/2018, con cui è stata comminata all'iscritto la sanzione della radiazione;

Il ricorrente, Abogado [RICORRENTE] non è presente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giovanni Arena svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di impugnazione.

FATTO

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, con nota del 02/04/15, ha comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che, nei confronti dell'Abogado [RICORRENTE], era stata adottata la misura della custodia cautelare in carcere (successivamente ricondotta agli arresti domiciliari), perché indagato nell'ambito del procedimento penale n. [OMISSIS]/2015 R.G.N.R., per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 "*Testo unico sugli stupefacenti*" (per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di cessione a terzi).

Sulla scorta della notizia di reato, il CDD acquisiva informazioni sul procedimento penale e, per l'effetto, visto che il [RICORRENTE] era ristretto nella Casa circondariale di Aosta, inviava tre comunicazioni (rispettivamente il 15, 18 e 20 maggio 2015) all'iscritto, avvisandolo che aveva facoltà di essere sentito dall'organo di disciplina (prerogativa della quale il [RICORRENTE] non si è giovato).

In data 13 novembre 2015 il CDD disponeva la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense per 1 anno e, con separata delibera, formulava il capo di incolpazione nei termini qui di seguito riportati: "*per avere, quale Abogado iscritto nell'Elenco speciale degli Avvocati stabiliti presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, detenuto in violazione dell'art. 73 DPR 309/1990, grammi 189,30 di sostanze stupefacente di tipo marijuana e grammi 126,162 + 86,881 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, contenute rispettivamente in 168 involucri e 1 involucro occultati sia sulla sua persona, sia in un bosco in frazione Chamran, sia presso la sua abitazione. Il tutto per complessive 881 dosi di cocaina e 163 dosi di marijuana. In Chatillon il 7 marzo 2015; così violando l'art. 9, Codice deontologico Forense, secondo comma, per non aver osservato i doveri di probità, dignità e decoro, omettendo di salvaguardare la propria reputazione e l'immagine della professione forense e l'art. 63, Codice Deontologico Forense, primo comma, per aver tenuto, al di fuori dell'esercizio del suo ministero, un comportamento tale da*

compromettere nei rapporti interpersonali la dignità della professione e lo stesso affidamento dei terzi, il tutto con riferimento all'art. 4, ultimo comma, per essere l'iscritto sottoposto a processo penale per condotta non colposa. In Chatillon il 7 marzo 2015".

Nel frattempo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta chiedeva che l'abogado [RICORRENTE] venisse giudicato nelle forme del giudizio immediato poi convertito, su domanda dell'indagato, in applicazione della pena su richiesta, cui seguiva la condanna alla pena della reclusione per 3 anni e 7 mesi.

Il 20 gennaio 2017, il CDD adottava la proposta di citazione a giudizio avanzata dall'istruttore, sulla scorta della incolpazione originariamente formulata con la delibera del 13 novembre 2015.

Aperta la fase dibattimentale, veniva acquisita la documentazione già esaminata nella fase istruttoria e quella acquisita di ufficio ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. d) del Regolamento CNF n. 2/2014. Tenuto conto delle risultanze probatorie (documentali), e in assenza di attività difensiva dell'incolpato, il CDD dava per provata la responsabilità disciplinare dell'abogado [RICORRENTE] per i fatti di cui al capo di incolpazione e irrogava, considerata la gravità dell'illecito, la sanzione della radiazione all'iscritto.

Il CDD ha giudicato fondati gli addebiti disciplinari, postulati dalla medesima vicenda di fatto che ha dato luogo al giudizio di responsabilità penale, sulla scorta dell'accertamento rinveniente dalla decisione penale, divenuta definitiva per effetto della (documentata) inammissibilità del gravame in Cassazione proposto dall'odierno ricorrente.

2. L'abogado [RICORRENTE] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento del CDD di Roma, chiedendo che il Consiglio Nazionale annulli la decisione, lamentando: **i)** la errata applicazione delle disposizioni deontologiche contestate; **ii)** la carenza dei presupposti di fatto e il vizio di motivazione; **iii)** la insussistenza delle violazioni deontologiche addebitate; **iv)** la eccessività della sanzione disciplinare applicata.

- motivi della decisione -

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

- Sulla contestata applicazione delle norme deontologiche invocate.

Il ricorrente lamenta la errata individuazione delle disposizioni deontologiche violate.

Giova premettere che il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio della responsabilità penale, non trova rigida applicazione nella disciplina della responsabilità deontologica degli avvocati, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati. Il sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme primarie (artt. 3 c. 3 – 17 c. 1, e 51 c. 1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.) - è informato al principio della tendenziale tipizzazione della condotta

disciplinariamente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/12), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata o tassativa.

Conseguentemente, l'eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti, e della connessa sanzione, non genera l'immunità o la esimente (né la generava sotto il governo delle previgenti regole deontologiche), giacché resta ferma la ascrivibilità dell'illecito, anche sulla scorta dei principi generali esplicitati dalle norme di chiusura (artt. 9 e 63 del C.D.), secondo cui “*la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza*” (sul punto si rimanda a CNF, n. 50/2019 e altre dello stesso tenore), l'avvocato “*deve essere di condotta irreprensibile*” (art. 17, comma 1, lett. h, L. 247/12, in ordine ai requisiti per la iscrizione all'albo) e “*l'avvocato, anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero, deve comportarsi in modo da non compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi (art. 63 C.D.)*”.

Nella specie l'illecito contestato, pur consistendo in una condotta che non è dettagliatamente tipizzata, va certamente incluso nel novero dei comportamenti non colposi che abbiano violato la legge penale (art. 4, comma 2, C.D.) e, in applicazione dei principi generali che presidiano i canoni di condotta, anche personale, dell'avvocato – tutti violati dalla condotta delittuosa posta in essere dall'iscritto -, è stato correttamente sanzionato dal CDD (sul punto, per una fattispecie sostanzialmente analoga, si rimanda a CNF n. 137/2015).

- Sulla ricostruzione, la valutazione dei fatti da parte del CDD e sulla motivazione adottata.

Va premesso che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato, nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato lo ha commesso, restando riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale, alla luce dell'autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (sul punto si rimanda a Cass. SS.UU. n. 19367/2019 e a CNF nn. 170/2018 e 28/2019). La sentenza penale, e l'accertamento in essa implicitamente o esplicitamente contenuto, costituisce un elemento fattuale (a maggior ragione quando assistito dal giudicato) che nel giudizio disciplinare consente di superare la presunzione di non colpevolezza dell'iscritto.

Nella specie, tenuto anche conto del fatto che l'odierno ricorrente ha ommesso la difesa tecnica in primo grado, resta confermata la piena correttezza della decisione assunta dal

CDD, che ha dato conto degli elementi costitutivi della vicenda: **i)** la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato (3 anni e 7 mesi di reclusione, oltre a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici); **ii)** il passaggio in giudicato della decisione del giudice penale; **iii)** la inequivoca rilevanza deontologica dei fatti – non colposi - commessi dal [RICORRENTE], costituenti altrettante violazioni della legge penale (art. 4 C.D.), oltre che la violazione delle norme di condotta e dei generali canoni di comportamento personale esplicitati agli artt. 9 e 63 C.D.F. (che vincolano la condotta dell'avvocato anche al di fuori del suo ministero).

Non può essere revocato in dubbio – dunque - né è contestato dal ricorrente, che l'iscritto abbia detenuto una ingente quantità di sostanza stupefacente, funzionale allo scopo della cessione a terzi.

La gravissima condotta delittuosa posta in essere dal [RICORRENTE], integrando la fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2°, combinata a quella generale esplicitata dagli articoli 9 e 63 del C.D.F., giustifica la sanzione disciplinare di grado più elevato adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Giova poi ricordare che i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti ispiratori di ogni regola deontologica, rappresentando le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (sul punto CNF n. 60/2019 e altre nella medesima direzione). Questo Consiglio ha, a più riprese, statuito la responsabilità disciplinare dell'avvocato per tutte le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettano l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta, con contestuale perdita di credibilità e prestigio della categoria (si rimanda a CNF n. 52/2018). Allo stesso modo la Corte di Legittimità, confermando il contenuto precettivo del canone di condotta, ha affermato la responsabilità disciplinare dell'avvocato per le condotte che, pur non riguardando l'esercizio della professione – per essersi realizzate nell'ambito della sfera privata o dei rapporti interpersonali con i terzi -, ledano comunque i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev. e art. 63), con i riflessi sulla credibilità della intera categoria (Cass. SS.UU. n. 4994/2018, n. 23020/2011 e altre).

Né coglie nel segno l'assunto del ricorrente, secondo cui il disvalore disciplinare delle condotte poste in essere sarebbe affievolito dal fatto che la sanzione penale sarebbe stata comminata in una località geografica diversa da quella nella quale il [RICORRENTE]

risulta iscritto all'Albo.

E ciò sia perché il perimetro di esercizio della professione non è limitato territorialmente, sia - pure – perché il rispetto dei canoni deontologici costituisce un valore intrinseco e non negoziabile della categoria forense, restando indifferente il fatto che l'illecito – penale o disciplinare – si sia concretizzato in luogo diverso rispetto a quello nel quale l'incolpato espleta la propria attività, per la intangibilità dei valori etici e reputazionali (consacrati nelle regole deontologiche) che connotano necessariamente l'agire dell'Avvocato, anche al di fuori del suo ministero e in tutti i rapporti con i terzi.

Se ne ricava, dunque, che devono dirsi integrati tutti gli illeciti deontologici ascritti al ricorrente, con le inevitabili, gravi, ricadute sul prestigio della classe forense e, per l'effetto, che va riconosciuta la piena adeguatezza della motivazione adottata dal Consiglio di Disciplina e la sussistenza dei presupposti richiesti per la irrogazione della sanzione disciplinare di più altro grado adottata.

Aggiungendosi, su tale ultimo punto, che la determinazione della sanzione adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina è, nella specie, il corretto postulato della complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati all'incolpato, alla incontrovertita sussistenza del dolo e alla sua intensità.

Conclusivamente, l'appello proposto va rigettato, con la conseguente conferma della radiazione comminata dal CDD.

P.Q.M.

visti gli artt. 59 e segg. del R.D. n. 37/1934 e gli artt. 36 e 37 della L. n. 247/12;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta l'appello e conferma la sanzione della radiazione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2020;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 4 agosto 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Cassazione.net